



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Delibera n. 6 del 7 luglio 2026

Il Collegio giudicante, riunito nelle sedute del 6 e 7 luglio 2026 per l'esame del procedimento in epigrafe, ha pronunciato la seguente delibera sul ricorso per motivi di legittimità (ex artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Nazionale "Sport in Regola"), proposto in data 1° luglio 2026 dalla A.S.D. Fontanaluccia. Il ricorso è promosso avverso la delibera della Commissione Regionale Giudicante CSI Emilia-Romagna del 22 giugno 2026 (resa in sede di appello ex art. 19 del medesimo Regolamento), a sua volta impugnativa della Delibera n. 132 del 12 giugno 2026 della Commissione Territoriale Giudicante CSI Modena (53° Torneo della Montagna, stagione 2025/2026), riguardante la posizione del tesserato Diego Mordini.

RILEVATO IN FATTO

- che in data 7 giugno 2026 si disputava la gara n. 2025248AA0103 (A.S.D. Fontanaluccia – A.S.D. Pavullo FC), nella quale la A.S.D. Pavullo FC schierava il tesserato Diego Mordini quale giocatore locale con il requisito di "figlio di nato a Pavullo" ai sensi dell'art. 8, lett. a), delle Disposizioni Regolamentari Dilettanti del 53° Torneo della Montagna;
- che in data 8 giugno 2026 l'A.S.D. Fontanaluccia presentava reclamo relativo a tale attribuzione, ai sensi dell'art. 25 delle citate Disposizioni Regolamentari, versando la relativa tassa;
- che con Delibera n. 132 del 12 giugno 2026 la Commissione Territoriale Giudicante CSI Modena respingeva il reclamo, dando atto di aver acquisito, d'ufficio, informazioni anagrafiche relative a uno dei genitori del tesserato, ritenute confermate della "registrazione all'atto della nascita" presso il Comune di Pavullo nel Frignano;
- che avverso tale delibera l'A.S.D. Fontanaluccia proponeva appello in data 15 giugno 2026 alla Commissione Regionale Giudicante CSI Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, chiedendo l'acquisizione di ulteriore documentazione anagrafica idonea a



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

- chiarire l'effettiva residenza del nucleo familiare del tesserato al momento della nascita del genitore;
- che in data 18 giugno 2026 il Presidente della Commissione Regionale Giudicante disponeva la rinnovazione dell'istruttoria, fissando il termine del 30 giugno 2026;
 - che con delibera del 22 giugno 2026 la Commissione Regionale Giudicante, richiamando gli artt. 17 e 68 del Regolamento per la Giustizia Sportiva, dichiarava inammissibile la richiesta di acquisizione istruttoria e respingeva il ricorso, dando atto che la documentazione già in atti (limitata, per il tesserato Mordini, al solo certificato di nascita del padre) non consentiva di "trarre conclusioni né in un senso né nell'altro";
 - che in data 23 giugno 2026 — il giorno successivo alla delibera, e comunque entro il termine istruttorio del 30 giugno 2026 in precedenza fissato dalla stessa Commissione — i Servizi Demografici del Comune di Pavullo nel Frignano trasmettevano comunicazione ufficiale relativa alla posizione anagrafica dei genitori del tesserato Mordini;
 - che l'A.S.D. Fontanaluccia trasmetteva tale documentazione alla Commissione Regionale Giudicante in data 24 giugno 2026, chiedendone l'acquisizione agli atti e il conseguente riesame;
 - che con comunicazione del 27 giugno 2026, richiamando l'art. 19 del Regolamento per la Giustizia Sportiva, la Commissione Regionale Giudicante dichiarava definitiva la propria delibera del 22 giugno 2026 e non dava seguito alla richiesta di riesame;
 - che avverso la delibera del 22 giugno 2026 l'A.S.D. Fontanaluccia ha proposto, in data 1° luglio 2026, il presente ricorso per motivi di legittimità.

RILEVATO IN DIRITTO

1. Sull'ammissibilità del ricorso

Il ricorso è stato proposto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione della delibera impugnata, previsto dall'art. 28, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, e risulta conforme, quanto a forma e notifica, a quanto richiesto dagli artt. 28, commi 3 e 4, e 29 dello stesso Regolamento. Il ricorso è pertanto ammissibile.



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, il procedimento per motivi di legittimità "riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito": la presente Corte non è quindi chiamata, né potrebbe esserlo, ad accertare se il tesserato Diego Mordini possieda o meno il requisito di "locale" ai sensi dell'art. 8, lett. a), delle Disposizioni Regolamentari del Torneo, ma unicamente a verificare la regolarità procedurale della delibera impugnata.

2. Sul difetto di motivazione in ordine al rapporto tra onere della prova e poteri istruttori d'ufficio

La Commissione Regionale Giudicante ha fondato il rigetto della richiesta istruttoria sulla lettura dell'art. 68, comma 2, del Regolamento per la Giustizia Sportiva — secondo cui "reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante" — ritenendo che tale norma, unitamente all'art. 17, imponesse la produzione dei mezzi di prova contestualmente al reclamo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore acquisizione istruttoria.

La delibera impugnata non dà tuttavia conto delle ragioni per cui l'onere della prova posto a carico del reclamante dall'art. 68, comma 2, del Regolamento per la Giustizia Sportiva sia stato inteso come preclusivo di ogni ulteriore accertamento, senza confrontarsi con le seguenti previsioni, tra loro coordinate benché contenute in distinti corpi regolamentari del sistema CSI:

- l'art. 50, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, secondo cui "l'irregolare posizione di un atleta, **accertata d'ufficio o su reclamo di parte**, comporta la perdita della gara...";
- l'art. 96, comma 1, delle Norme per l'Attività Sportiva CSI, secondo cui "l'Organo giudicante può sempre procedere, **d'ufficio** e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare";
- l'art. 109, comma 1, delle Norme per l'Attività Sportiva CSI, secondo cui "è possibile intervenire, **d'ufficio o su reclamo di parte...** per modificare il risultato di una gara già omologata qualora sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione...".



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Tali norme, pur collocate in due distinti regolamenti del sistema "Sport in Regola" — il Regolamento per la Giustizia Sportiva quanto all'art. 50, le Norme per l'Attività Sportiva quanto agli artt. 96 e 109 — sono tra loro coordinate e attribuiscono, nel loro complesso, all'Organo giudicante una facoltà di verifica della posizione dei partecipanti alle gare autonoma rispetto all'iniziativa probatoria della parte reclamante. Facoltà, del resto, già concretamente esercitata dalla stessa Commissione Territoriale Giudicante nella Delibera n. 132, laddove dà atto di aver acquisito d'ufficio le informazioni anagrafiche relative ai genitori dei tesserati interessati. La delibera impugnata non spiega perché tale facoltà, di cui la stessa Commissione Regionale Giudicante si era avvalsa con il provvedimento del 18 giugno 2026, sia stata ritenuta non più praticabile in sede di decisione. Questa omissione motivazionale assume particolare rilievo alla luce di quanto esposto al punto seguente.

3. Sulla contraddittorietà tra atti dello stesso organo

La stessa Commissione Regionale Giudicante, con provvedimento del 18 giugno 2026, aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria fissando il termine del 30 giugno 2026. La delibera del 22 giugno 2026 è intervenuta nel merito, dichiarando inammissibile ogni ulteriore acquisizione, prima della scadenza di tale termine e senza dar conto delle ragioni della chiusura anticipata dell'istruttoria che essa stessa aveva disposto.

Tale contraddizione tra atti dello stesso organo, non sorretta da motivazione alcuna, integra un vizio della procedura seguita, pienamente sindacabile in questa sede di legittimità in quanto attiene esclusivamente alla coerenza e alla sufficienza motivazionale degli atti adottati dalla Commissione Regionale Giudicante, e non implica alcuna valutazione sulla fondatezza della pretesa della parte reclamante.

4. Sulla rilevanza del vizio

Il vizio riscontrato non ha carattere meramente formale. Questa Corte non è chiamata, né potrebbe esserlo ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, a valutare il contenuto e la portata probatoria della comunicazione pervenuta il 23 giugno 2026 dai Servizi Demografici del Comune di Pavullo nel



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Frignano — accertamento che resta interamente riservato alla Commissione Nazionale Giudicante in sede di rinvio. Ai soli fini della verifica di rilevanza del vizio procedurale qui riscontrato, è sufficiente osservare che tale documentazione, per il suo oggetto, risulta pertinente rispetto al requisito di cui all'art. 8, lett. a), delle Disposizioni Regolamentari Dilettanti, e non manifestamente influente rispetto all'esito dell'istruttoria che la Commissione Regionale Giudicante aveva essa stessa disposto e non ha portato a compimento. Ciò basta a escludere che la contraddittorietà motivazionale di cui ai punti 2 e 3 costituisca, nel caso di specie, una irregolarità priva di conseguenze pratiche.

5. Sulle richieste del ricorrente

Le richieste formulate dalla A.S.D. Fontanaluccia volte a ottenere da questa Corte l'accertamento diretto dell'insussistenza del requisito di "locale" in capo al tesserato Mordini (§ 6, punto 2, del ricorso) e l'adozione di conseguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti della A.S.D. Pavullo FC (§ 6, punto 3, del ricorso) sono **inammissibili** in questa sede, attenendo al merito della controversia, riservato all'organo che riceverà gli atti in sede di rinvio ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva.

È del pari **inammissibile**, nella sua formulazione letterale, la richiesta di cui al § 6, punto 4, del ricorso, volta a ottenere da questa Corte l'esame "nel merito" della comunicazione del 23 giugno 2026: tale esame, per le ragioni esposte al punto 4 che precede, non può essere compiuto da questa Corte senza sconfinare nel merito, e trova soddisfazione non in una pronuncia diretta di questa Corte sul contenuto del documento, ma quale effetto naturale della rimessione degli atti alla Commissione Nazionale Giudicante, disposta con la presente delibera.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia Sportiva, Collegio giudicante,

accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla A.S.D. Fontanaluccia;

annulla, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, la delibera della Commissione Regionale Giudicante CSI Emilia-Romagna del 22



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

giugno 2026, limitatamente alla posizione del tesserato Diego Mordini, per carenza di motivazione in ordine al rapporto tra l'onere della prova di cui all'art. 68, comma 2, del Regolamento per la Giustizia Sportiva e i poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 50 del medesimo Regolamento e agli artt. 96 e 109 delle Norme per l'Attività Sportiva CSI, e per contraddittorietà rispetto al proprio provvedimento istruttorio del 18 giugno 2026;

dichiara inammissibili, per le ragioni di cui al punto 5 che precede, le richieste del ricorrente di cui al § 6, punti 2, 3 e 4, del ricorso, volte a un accertamento diretto nel merito, all'adozione di provvedimenti sanzionatori e all'esame nel merito della documentazione sopravvenuta;

rimette gli atti del procedimento, per la posizione del tesserato Diego Mordini, alla Commissione Nazionale Giudicante, la quale dovrà pronunciarsi in via definitiva entro il termine di 10 giorni dal ricevimento degli atti ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, tenendo conto di tutta la documentazione medio tempore acquisita, ivi compresa la comunicazione dei Servizi Demografici del Comune di Pavullo nel Frignano del 23 giugno 2026;

dispone la restituzione della tassa reclamo.

Roma il 7 luglio 2026

Ylenia Di Matteo - Presidente
Duccio Campani - Componente
Carmelo Peluso - Componente